

## AUTONOMIA E ELEMENTI DELLO STATUTO

Dott.ssa Manuela Marini

La legge che ha sancito l'autonomia delle Università italiane è la Legge 168/89.

E' grazie a questa legge che ogni singola Università diviene un **ente pubblico indipendente dotato di propria personalità giuridica**.

Fino a quel momento le Università erano considerate organi dello Stato.

I fondamenti dell'autonomia universitaria si ritrovano nella Costituzione: l'art. 33 al I comma fissa il principio secondo cui "L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento", mentre all'ultimo comma stabilisce che "Le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalla leggi dello Stato".

Quindi la legge 168 ha dato finalmente attuazione a questi principi ed ha avviato un percorso, che pur in presenza di notevoli contraddizioni, ha trasformato e continuerà a trasformare la vita degli Atenei.

L'autonomia universitaria è.

- *Autonomia normativa*
- *Autonomia finanziaria*
- *Autonomia didattica*
- *Autonomia di ricerca*

**Autonomia normativa** significa che è riconosciuta alle Università la capacità di dotarsi di un proprio Statuto e di propri regolamenti.

Lo Statuto autonomo costituisce la disciplina della singola Università, la sua legge di riferimento, e incontra come unico limite i principi sanciti dalla Costituzione e le leggi che espressamente riguardano le istituzioni universitarie.

*Per l'adozione dello Statuto autonomo la legge 168 ha previsto un organo ad hoc che è il Senato Accademico Integrato, cioè un Senato allargato in modo da garantire un'adeguata rappresentanza di tutte le componenti dell'Ateneo. Dopo l'approvazione da parte di quest'ultimo lo Statuto viene inviato al Ministero il quale ha sessanta giorni di tempo per esercitare il controllo di legittimità e di merito.*

*Lo Statuto autonomo dell'Università di Pisa è entrato in vigore il 1 novembre 1994.*

### **Autonomia finanziaria**

Parlando di autonomia finanziaria occorre citare, oltre alla legge sull'autonomia, un'altra legge importante che è la legge 537/93.

Infatti la legge 168 - art.7, comma7 - attribuisce direttamente alle università la possibilità di adottare un proprio **Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità** al fine di disciplinare i termini e le modalità per la predisposizione dei bilanci (annuale, pluriennale e consuntivo), gli organi responsabili della loro approvazione, le procedure contrattuali e l'amministrazione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

La sfera di autonomia degli Atenei viene però notevolmente ampliata successivamente con l'entrata in vigore della Legge 537/93. Con questa legge infatti, le risorse finanziarie destinate alle Università vengono raggruppate in tre distinti capitoli denominati *Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, Fondo per l'edilizia e le grandi attrezzature, Fondo per finanziamento ordinario*.

I finanziamenti statali non sono più suddivisi in tanti finanziamenti a destinazione vincolata, ma vengono erogati come un unico budget. Basta pensare che il Fondo per il Finanziamento ordinario ha raggruppato le risorse precedentemente distribuite in ben 17 capitoli ministeriali.

Naturalmente aumenta la responsabilità degli Atenei in relazione alla gestione delle risorse e, come tutti sappiamo, il rispetto di vincoli sempre più stringenti imposti a livello centrale rende necessaria una programmazione sempre più attenta delle attività.

La legge 537 modifica anche il regime delle tasse e dei contributi degli studenti che vengono oggi fissati autonomamente dagli Atenei entro il limite massimo stabilito dalla legge.

### **Autonomia didattica**

Con l'autonomia didattica si riconosce a ciascun Ateneo la potestà di emanare un proprio Regolamento didattico che detta la disciplina per il rilascio dei vari titoli di studio.

Alla vera autonomia didattica si è arrivati soltanto con il DM 509/99. Tale decreto infatti determina la nuova tipologia dei titoli di studio che le Università possono rilasciare ma, per la prima volta, gli Atenei sono liberi di definire la propria offerta formativa decidendo le denominazioni e i curricula dei corsi di studio se pur nel rispetto di standard definiti a livello nazionale. I titoli che gli Atenei possono rilasciare secondo il DM 509 sono: laurea triennale, laurea specialistica, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.

Dopo alcuni anni di sperimentazione della riforma si sono rivelati necessari alcuni correttivi per garantire una programmazione più efficace e un'utilizzo più razionale delle risorse.

Il DM 270/2004 ha imposto dei cambiamenti e negli anni si sono susseguiti una serie di provvedimenti governativi che impongono standard sempre più rigorosi da rispettare anche nella definizione dell'offerta formativa. Gli Atenei restano però sempre autonomi nelle loro scelte.

I titoli che gli Atenei possono rilasciare secondo il DM 270 sono: laurea, laurea magistrale, diploma di specializzazione e dottorato di ricerca.

### **Autonomia di ricerca**

Parlando di autonomia della ricerca occorre citare innanzitutto una riforma intervenuta quasi dieci anni prima della Legge 168 e cioè la riforma approvata con il DPR 382 dell'11.7.1980. Si tratta di una riforma importante che, per la prima volta, riconosce l'università come sede primaria della ricerca scientifica e assegna al Ministero della Pubblica Istruzione un ruolo di coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica del Paese.

Si introduce in pratica il principio secondo cui l'Università deve uscire dal suo mondo chiuso e mettersi al servizio dello sviluppo del Paese.

Il DPR 382 è una legge innovativa sotto vari aspetti e, anche limitandosi a quelli più importanti, non si può non ricordare che ha definito il nuovo assetto della docenza universitaria e istituito il ruolo dei ricercatori, che ha istituito il dottorato di ricerca, ha previsto la possibilità di stipulare contratti e convenzioni di ricerca per conto terzi e ha consentito agli Atenei di organizzarsi per dipartimenti.

La svolta si ha comunque, anche nel settore della ricerca, con la legge 168 che, per la prima volta, istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. L'art.6 della Legge ribadisce il ruolo primario della ricerca scientifica nelle università nonché l'autonomia della ricerca da parte dei docenti e delle strutture.

### **Disposizioni statali applicabili all'Università.**

Si è detto fin dall'inizio che nell'esercizio della propria autonomia l'Università deve tener conto da un lato dei principi sanciti dalla Costituzione dall'altro delle leggi dello Stato che fanno riferimento

alle istituzioni universitarie. Anzi a partire dal 2001, e cioè dal momento in cui è stato emanato il Decreto legislativo 165, gli Atenei devono tener conto delle disposizioni statali che si riferiscono alle Amministrazioni Pubbliche elencate nell'art.1 del Decreto stesso, tra cui sono comprese anche le università.

Tra le principali disposizioni legislative cui gli Atenei devono uniformarsi possiamo citare le seguenti:

- Leggi finanziarie
- Le norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso
- La normativa in materia di tutela della privacy
- La normativa in materia di informatizzazione e digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche
- Le norme in materia di lavori pubblici e i decreti legislativi in materia di appalti pubblici e forniture di beni e servizi emanati in attuazione delle direttive europee
- La normativa in materia di diritti della proprietà industriale.

### **Lo Statuto.**

Lo Statuto contiene una prima parte – il Titolo I – dedicata ai principi generali e alle attività. Sono articoli importanti che esplicitano i principi e i valori fondamentali cui l'Università deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività.

Questi stessi articoli evidenziano che il cuore delle attività universitarie è costituito dalla didattica e dalla ricerca.

Lo Statuto dedica poi il Titolo II agli organi centrali di governo disciplinandone la relativa durata, la composizione e i compiti.

Gli organi Centrali di Governo sono:

- Il Rettore
- Il Senato accademico
- Il Consiglio di amministrazione
- Il Consiglio degli Studenti.

Il Rettore rappresenta l'Università e sovrintende a tutte le sue attività. Esercita funzioni di iniziativa, di promozione e di attuazione. Presiede il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico determina la **politica culturale dell'Università, esercitando compiti di programmazione e di governo**, coordinando le attività universitarie e valutandone l'efficienza.

Il consiglio di amministrazione provvede alla **gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale dell'ateneo**. Approva i bilanci di Ateneo dopo aver acquisito il parere del Senato accademico.

Il Consiglio degli studenti è l'organo autonomo di organizzazione e coordinamento degli studenti dell'Università.

Il titolo III dello Statuto è dedicato alle strutture didattiche e di ricerca. (artt. 19-36).

Il primo comma dell'art. 19 stabilisce infatti che **“Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti”**.

In particolare, *le facoltà* sono strutture caratterizzate da una sostanziale omogeneità culturale, che hanno come fine primario lo sviluppo scientifico e professionale dei rispettivi ambiti, perseguito mediante *l'organizzazione e il coordinamento delle attività didattiche*.

La Facoltà ha i propri organi, che secondo il nostro Statuto sono il Preside, il Consiglio di Facoltà e i Consigli di corso di studio. Il Consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un Comitato di presidenza.

*Il dipartimento* si definisce invece come la struttura dell'Università deputata all'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi e dei relativi insegnamenti anche afferenti a più facoltà o a più corsi di studio.

Il suo primo compito è quindi quello di *promuovere, coordinare e gestire le attività di ricerca svolte nel proprio ambito*, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

Anche il Dipartimento ha i propri organi che sono il Direttore, il Consiglio, la Giunta.

Per stabilire e mantenere un organico collegamento fra i dipartimenti e gli organi centrali dell'Università, è istituito il collegio dei direttori di dipartimento che è composto dai direttori di tutti i dipartimenti.

Il collegio esprime la rappresentanza dei direttori di dipartimento nel consiglio di amministrazione.